

**ACCERTAMENTO*****Inutilizzabili i documenti non esibiti in fase amministrativa***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

**DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP:  
GLI ULTIMI CONTROLLI**

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27045, depositata ieri, **6 ottobre**, rappresenta un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sulle **preclusioni previste** in caso di **mancata produzione della documentazione** in risposta all'invito contenuto nel **questionario** prodromico all'atto impositivo.

Un contribuente riceveva un **questionario**, con invito a **produrre documentazione** da parte dell'Agenzia delle entrate. Successivamente veniva **accertato**, ai sensi dell'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) (ovvero con il c.d. "**redditometro**"), un maggior reddito ai fini Irpef.

Il contribuente produceva quindi, **nel corso del giudizio di primo grado**, la **movimentazione del proprio c/c bancario**, idonea a **giustificare l'accrescimento delle proprie acquisizioni patrimoniali**, evidenziando che la **filiale** dell'istituto di credito di accensione del conto corrente era nel frattempo **chiusa**. L'avviso di accertamento veniva **annullato** dalla CTR.

Ricorreva per cassazione l'Agenzia delle entrate, ritenendo la **documentazione bancaria inutilizzabile**, non essendo stata prodotta a seguito dell'apposito **questionario** e nemmeno in **allegato al ricorso introduttivo** (con indicazione delle **cause non imputabili** che avevano impedito di produrre i documenti durante la fase procedimentale).

La Corte di Cassazione ha dato ragione all'**Agenzia delle entrate**.

Nell'ambito dell'**accertamento fiscale**, l'**invito** dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie è finalizzato proprio a consentire un **dialogo preventivo tra fisco e contribuente**, al fine di evitare l'instaurazione di un **inutile contenzioso giudiziario**: ecco il motivo per il quale la **mancata esibizione dei documenti in fase procedimentale** è sanzionata con la successiva **preclusione all'allegazione**, sia in sede amministrativa e processuale.

La **preclusione non opera** soltanto nel caso in cui il contribuente depositi, **unitamente all'atto**

**introduttivo** del giudizio, i **documenti non trasmessi**, dichiarando di **non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio** per cause a lui non imputabili.

Come già in passato precisato dalla stessa Corte di Cassazione, la **dichiarazione** che, in uno con l'allegazione dei documenti non esibiti, dà **diritto all'esimente** deve essere fatta **in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo**, proprio perché essa **non richiede la prova contestuale di non imputabilità** della **causa d'inadempimento** (**Cassazione, n. 28049/2009**).

Si ricorda, inoltre, che la **disciplina Iva**, dettata dall'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#) (richiamato dall'[articolo 33 D.P.R. 600/1973](#) in materia di **imposte dirette**), prevede l'ipotesi del **"rifiuto"** ad esibire **libri, registri, scritture e documenti nel corso di accessi, ispezioni e verifiche**. Tale ultima disposizione trova applicazione solo in presenza di una **specifica richiesta di documenti**, con successivo **rifiuto o occultamento intenzionale** da parte del contribuente, non essendo invece sufficiente che il contribuente **non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti** in epoca successiva depositati in sede giudiziaria (**Cassazione, n. 9127/2006**)